



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 587 del 10/06/2026

Settore: 4° SETTORE AFFARI SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio proponente: U.O EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE IN LOC. LVANELLA. GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023. APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE, PEF E SCHEMA DI CONTRATTO.

PREMESSO CHE:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune è ente territoriale a fini generali, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e che è, pertanto, chiamato a svolgere tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, con particolare riguardo, tra gli altri, ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- ai sensi dell'articolo 3, lett. g) dello Statuto, il Comune *"sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e mirando alla costruzione di un sistema formativo integrato"*;
- al centro del sistema dei servizi per l'infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità e che l'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo come riferimento i principi di libertà, accessibilità, equità e partecipazione;
- l'Amministrazione opera al fine di rendere effettivo il diritto allo studio concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutte ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali fin dai primi mesi di vita affinché tutte le persone possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;
- l'accoglienza nei servizi per la prima infanzia consente altresì di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri, costituendo pertanto un valido strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari;

VISTI:

- la legge regionale della Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

PRESO ATTO CHE

- il sistema educativo e scolastico svolge un ruolo fondamentale e rappresenta un nodo nevralgico verso il quale è necessario convogliare attenzione, progettualità e risorse, per garantire a tutte le famiglie del territorio l’accesso ad un servizio educativo, con particolare attenzione alle tariffe per i redditi bassi;
- tra gli obiettivi operativi del DUP (Missione n. 4 Programma n. 01) vi è ricompreso l’impegno dell’Amministrazione a garantire l’accesso alla scuola dell’infanzia al più alto numero di bambini;
- tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l’espansione delle strutture e l’allocazione di risorse adeguate; l’accesso ai nidi è infatti cruciale non solo per la crescita dei bambini, ma anche per sostenere le famiglie, in particolare le donne, spesso gravate dalla cura dei figli e dalle difficoltà nel reintegro nel mondo del lavoro;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 21/12/2021, immediatamente eseguibile e le successive modifiche e aggiornamenti, veniva approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022, il quale prevedeva, per l’anno 2022, il progetto dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico dell’infanzia in Località Levanella – progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU M4C1I1.1 CUP E71B21002070001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2021 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica del polo scolastico;
- con Determinazione n. 464 del 04/05/2023 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico;
- con Determinazione n. 569 del 06/06/2023 è stato affidato l’incarico per la direzione dei lavori, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di “Realizzazione di un nuovo polo scolastico 0-6 anni in località Levanella;
- preso atto che i lavori relativi alla realizzazione dell’immobile sono in fase di ultimazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/04/2026 con la quale l’Amministrazione:

- ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera e la configurazione del servizio come servizio pubblico a rilevanza economica poiché lo stesso sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica, mentre, in ambito pubblico, non può essere considerato quale mera attività strumentale per l’amministrazione locale poiché si tratta di servizio alla popolazione finanziato anche se solo in parte, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;
- ha stabilito di provvedere alla gestione del nuovo servizio educativo in Loc. Levanella, mediante ricorso alla concessione di servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per la durata di anni 7, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze dell’utenza e dell’ente comunale mediante la flessibilizzazione della gestione delle attività di assistenza alla prima infanzia oltre che consentire, attraverso l’istituto della concessione la sostenibilità del servizio nel tempo e un minore impatto sul bilancio comunale il passaggio del rischio operativo in capo al concessionario;

- ha individuato gli obblighi sociali, il contributo a carico dell'Ente, la tariffa massima ed il per indicativo;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 22/12/2025, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2026, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 217/2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizi, in forza del decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO l'art. 176 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone:

- *"1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.*
- *2. Alle concessioni di servizi economici di interesse generale si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché le altre norme speciali di settore";*

CONSIDERATO che:

- per la procedura di concessione di cui al presente provvedimento il Comune di Montevarchi è Ente concedente qualificato, come richiesto dall'art. 174 comma 5 D.Lgs. 36/2023;
- il valore stimato della concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nel Bando e nel Disciplinare, allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
- il Valore stimato complessivo della concessione, ex art.179 del D.lgs. n. 36/2023 per n. 7 (sette) anni educativi (presuntivamente dal 01/09/2026 al 31/07/2033) è pari ad € 2.361.910,88;
- che gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno sinteticamente assicurati come segue:
 - Onere a carico delle famiglie, pari alla retta stabilita dal Comune di Montevarchi per il servizio di asilo nido, che sarà riscossa mensilmente direttamente dal concessionario;
 - Onere a carico delle famiglie per servizi integrativi, il cui costo sarà determinato e riscosso direttamente dal concessionario;
 - Buoni servizio regionali (Nidi gratis) in base ai requisiti previsti dalla Regione Toscana;
 - Bilancio Comunale (contributo) per gli obblighi sociali così come previsti con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08/04/2026;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'attivazione della procedura per la concessione del servizio di asilo nido comunale, specificando che la procedura in questione ha ad oggetto l'affidamento in concessione di servizi di cui al CPV 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 05/05/2026 avente ad oggetto "ADOZIONE DELLA PRIMA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 E RELATIVO ELENCO ANNUALE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL'ART. 7, COMMA 8 DELL'ALLEGATO I.5. INSERIMENTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA SITO IN LOCALITA' LEVANELLA", la concessione di servizi oggetto della presente procedura è stata inserita nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 con il seguente codice CUI S00177290517202600004 e che la medesima deliberazione è stata ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26/05/2026;

CONSIDERATO che il valore stimato della concessione del servizio di asilo nido è pari a € 2.361.910,88, calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 per l'intera durata contrattuale e che tale importo, pur collocandosi al di sotto della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo Codice, presenta una rilevanza economica e sociale significativa per questo Ente;

RILEVATO che l'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 ammette, per le concessioni sotto soglia, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di optare per le procedure ordinarie ad evidenza pubblica laddove le caratteristiche del mercato o la natura del servizio lo rendano opportuno;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di attivare una Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti stringenti motivazioni di pubblico interesse:

1. Massimizzazione della Concorrenza e della Qualità: Data la natura del servizio educativo rivolto alla prima infanzia, l'Ente intende sollecitare il mercato in modo ampio e trasparente, garantendo la massima partecipazione possibile degli operatori economici. Ciò consentirà di selezionare il miglior progetto pedagogico, organizzativo e gestionale in attuazione del Principio del risultato (art. 1 del Codice) inteso come conseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Complessità e Rilevanza Economica: L'entità economica dell'affidamento (pari a oltre 2,3 milioni di euro) e la durata pluriennale dello stesso configurano un regime gestionale complesso, che trova nella procedura aperta la massima garanzia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
3. Superamento della Rotazione: La scelta della procedura aperta persegue finalità pro-concorrenziali strutturali, consentendo l'accesso al bando a qualsiasi operatore qualificato e superando normativamente i vincoli e le limitazioni derivanti dal principio di rotazione degli inviti (ex art. 49, comma 5 del Codice), a totale beneficio dell'efficacia del servizio;

DATO ATTO che la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 del Codice, valorizzando i criteri qualitativi dell'offerta (peso attribuito alla componente tecnica pari al 90% e alla componente economica pari al 10%, per garantire l'eccellenza degli standard educativi, di sicurezza e di tutela del personale impiegato (clausola sociale ex art. 57);

RICHIAMATI

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*
- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

RITENUTO di fissare i seguenti contenuti minimi del contratto:

- **il fine** che si intende perseguire è assicurare il servizio di asilo nido comunale presso la nuova struttura in Loc. Levanella espletando le funzioni pedagogiche, nel rispetto delle regole di legge e amministrative, all'interno di un ambiente consono ai bambini, facilitando l'assolvimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- **l'oggetto** del contratto è l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale sito in Loc. Levanella, secondo la normativa specifica regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii;
- **le clausole contrattuali** ritenute essenziali sono quelle individuate nel capitolato prestazionale e negli altri atti di gara;
- la presente concessione non è suddivisa in lotti in quanto non risulta possibile scindere le attività previste dal Capitolato che risultano estremamente connesse e necessitano di una unica centro di direzione;
- l'Ente concedente utilizza, per la presente procedura, la piattaforma telematica di approvvigionamento "START" di Regione Toscana;
- **il criterio di aggiudicazione** della presente procedura di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del suindicato Codice, secondo la ripartizione, **90% per l'offerta tecnica e 10% per l'offerta economica** mediante verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 36/2023, così come dettagliato nel disciplinare di gara;
- l'Ente concedente, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione;
- l'Ente concedente procederà all'aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e sostenibile;
- ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica;

RICORDATO:

- che la concessione di servizi avrà la **durata** di 7 (sette) anni educativi fissati relativamente al servizio di asilo nido presuntivamente dal 01.09.2026 al 31.07.2033, senza possibilità di proroga;
- che il valore complessivo della concessione è pari a € 2.361.910,88;
- che l'importo posto a base di gara su cui effettuare il ribasso è pari ad € 70.000,00 a titolo di contributo comunale erogato per gli obblighi sociali di cui alla D.C. n. 25/2026, per l'intera durata del contratto per 7 anni educativi;
- che il costo stimato per la manodopera è pari ad € 1.953.972,26;
- gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00;
- il cpv principale è 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica;

PRESO ATTO che, ai sensi della medesima Delibera ANAC n. 582/2023, “La richiesta di CIG per procedure assoggettate al D.Lgs. 36/2023 e pubblicate a partire dal 1.1.2024 avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate..”, e che, pertanto, si procederà alla acquisizione del CIG dopo l’approvazione dei documenti di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono fissare un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello ordinario, e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora una situazione di urgenza, debitamente motivata, renda impossibile rispettare il termine minimo di 30 giorni;

ACCERTATA nel caso di specie la sussistenza di ragioni di inderogabile ed oggettiva urgenza, correlate alla necessità di contrarre i tempi della procedura di gara per le seguenti motivazioni:

- 1. Garanzia di continuità del servizio pubblico:** Il servizio di asilo nido riveste carattere di pubblico servizio essenziale a rilevanza sociale. È fondamentale scongiurare qualsiasi rischio di interruzione o ritardo nell’avvio delle attività in coincidenza con l’inizio del nuovo anno educativo 2026/2027;
- 2. Rispetto del calendario educativo e tempi di start-up:** L’avvio regolare delle attività didattiche a settembre richiede che l’operatore economico disponga del tempo tecnico strettamente necessario per l’espletamento delle procedure di assunzione del personale, l’allestimento degli spazi pedagogici, la sanificazione dei locali e la pianificazione dei colloqui di inserimento con le famiglie degli utenti;
- 3. Contenimento dei tempi procedurali:** Il differimento dei termini ordinari di pubblicazione comporterebbe il concreto rischio di una definizione della procedura a ridosso dell’avvio delle attività, pregiudicando la qualità organizzativa del servizio e creando grave disagio all’utenza e alla conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie;

RITENUTO pertanto che il termine di **15 giorni** per la presentazione delle offerte sia congruo e proporzionato alla luce del *Principio del risultato* (art. 1 del Codice), contemperando l’esigenza di massima tempestività dell’azione amministrativa con il tempo necessario agli operatori economici per la formulazione dell’offerta, anche in considerazione del fatto che la documentazione di gara è interamente accessibile per via telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale fin dal momento della pubblicazione;

RITENUTO NECESSARIO approvare la sotto elencata documentazione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di cui in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Capitolato prestazionale e relativi allegati
 - ☐ All. A Planimetria Piano terra
 - ☐ All. B Planimetria area esterna
 - ☐ All. C.1 Elenco delle attrezzature in dotazione alla cucina ed eventuali attrezzature opzionali
 - ☐ All. C.2 Planimetria arredi cucina
 - ☐ All. C.3 Schede tecniche arredi cucina
 - ☐ All. D Progetto pedagogico comunale
- Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
- Relazione al PEF;
- Schema di contratto;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 la Stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell’ANAC, un contributo calcolato in base al valore totale dell’appalto/concessione;
- sulla base del valore della presente procedura di gara il contributo ANAC ammonta ad € 660,00 e che lo stesso sarà impegnato e versato direttamente dall’Ufficio Gare e Contratti;

RITENUTO NECESSARIO: prenotare per la presente procedura di gara la somma complessiva di € 70.000,00, con imputazione al capitolo 3690.01 "Asilo nido: trasferimento contributi a imprese private" macroaggregato 12.11.1.04 P.F.U. 1.04.03.99.999, come segue:

- € 3.333,33, annualità 2026 (mediante riduzione della prenotazione n. 1111/2026);
- € 10.000,00 annualità 2027 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2028 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2029 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2030 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2031 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2032 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 6.666,67 annualità 2033 (nuova prenotazione impegno di spesa);

CONSIDERATO che con successivo atto sarà individuato il gruppo di lavoro e contestualmente sarà impegnata la quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche destinato ad incentivare il personale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare:
 - artt. 183 e 191 relativi alla fasi del procedimento di impegno della spesa;
 - art. 151, comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa divengono esecutive con l'apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il D. Lgs. 81/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle pubbliche commesse;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 62/2025, con il quale è stato conferito al dottor Matteo Manca, Segretario generale del Comune di Montevarchi le funzioni dirigenziali del 4° Settore "Servizi alla Persona", con decorrenza 01/12/2025 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore del Comune di Montevarchi;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 367 del 02/04/2026, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Arianna Peluzzi incarico di elevata qualificazione del settore "Servizi all'infanzia ed istruzione – sport e politiche abitative" per il periodo 01/04/2026-31/12/2026;

ATTESO che

- ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento dei controlli interni, nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000;
- ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, trascritte e approvate,

- **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, all'indizione di una procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione ex art. 176 e ss. Del d.lgs. 36/2023, della gestione del servizio di asilo nido d'infanzia presso la struttura comunale in Loc. Levanella - Montevarchi 52025 (AR) - (codice CUI S00177290517202600004), per la durata di sette anni educativi, codice CPV 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica;
- **DI DISPORRE** in merito alla procedura di cui in oggetto l'affidamento in un unico lotto in quanto riferita a servizi strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;
- **DI RICORRERE** alla gestione delle operazioni di gara interamente per via telematica con utilizzo della piattaforma "START" di Regione Toscana;
- **DI APPROVARE** la sotto elencata documentazione di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Capitolato prestazionale e relativi allegati
 - ☐ All. A Planimetria Piano terra
 - ☐ All. B Planimetria area esterna
 - ☐ All. C.1 Elenco delle attrezzature in dotazione alla cucina ed eventuali attrezzature opzionali
 - ☐ All. C.2 Planimetria arredi cucina
 - ☐ All. C.3 Schede tecniche arredi cucina
 - ☐ All. D Progetto pedagogico comunale
 - Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
 - Relazione al PEF;
 - Schema di contratto;
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 i seguenti contenuti :
 - il fine che si intende perseguire è assicurare il servizio di asilo nido comunale presso la struttura in Loc. Levanella espletando le funzioni pedagogiche, nel rispetto delle regole di legge e amministrative, all'interno di un ambiente consono ai bambini, facilitando l'assolvimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
 - **l'oggetto** del contratto è l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale sito in Loc. Levanella , secondo la normativa specifica regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii;
 - **le clausole contrattuali** ritenute essenziali sono quelle individuate nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri atti di gara;
 - la presente concessione non è suddivisa in lotti in quanto non risulta possibile scindere le attività previste dal Capitolato che risultano estremamente connesse e necessitano di una unica centro di direzione;
 - **il criterio di aggiudicazione** della presente procedura di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del suindicato Codice, secondo la ripartizione, 90% per l'offerta tecnica e 10% per l'offerta economica mediante verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 36/2023, così come dettagliato nel disciplinare di gara;
 - l'Ente concedente, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione;
 - l'Ente concedente procederà all'aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e sostenibile;
 - ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica;

- DI DARE ATTO:

- che la concessione di servizi avrà la **durata** di 7 (sette) anni educativi fissati relativamente al servizio di asilo nido presuntivamente dal 01.09.2026 al 31.07.2033, senza possibilità di proroga;
- che il valore complessivo della concessione è pari a € 2.361.910,88;
- che l'importo posto a base di gara su cui effettuare il ribasso è pari ad € 70.000,00 a titolo di contributo comunale erogato per gli obblighi sociali di cui alla D.C. n. 25/2026, per l'intera durata del contratto per 7 anni educativi;
- che il costo stimato per la manodopera è pari ad € 1.953.972,26;
- gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00;
- il cpv principale è 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica;

- DI PRENOTARE per la presente procedura di gara la somma complessiva di € 70.000,00 con imputazione al capitolo 3690.01 "Asilo nido: trasferimento contributi a imprese private" macroaggregato 12.11.1.04 P.F.U. 1.04.03.99.999, come segue:

- € 3.333,33, annualità 2026 (mediante riduzione della prenotazione n. 1111/2026);
- € 10.000,00 annualità 2027 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2028 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2029 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2030 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2031 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 10.000,00 annualità 2032 (conferma prenotazione già effettuata con D.C.C. n. 25/2026);
- € 6.666,67 annualità 2033 (nuova prenotazione impegno di spesa);

- DI DARE ATTO che l'importo di € 660,00 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione, con sede in Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – C.F. e P.IVA 97584460584 sarà impegnato e versato direttamente dall'Ufficio Gare e Contratti;

- DI STABILIRE che con successivo atto sarà individuato il gruppo di lavoro e contestualmente impegnata la quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche destinato ad incentivare il personale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

- DI NOMINARE la dott.ssa Arianna Peluzzi, incaricato di elevata qualificazione del settore "Servizi all'infanzia ed istruzione –sport e politiche abitative", Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'espletamento delle attività inerenti alla presente procedura di affidamento;

- DI DARE ATTO CHE:

- Il Responsabile Unico di Progetto non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, per quanto concerne la materia oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- ogni altro soggetto intervenuto con compiti funzionali nella presente procedura di gara non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, per quanto concerne la materia oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- **DI SPECIFICARE** che ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della procedura di gara, per effetto del combinato disposto degli articoli 71, comma 4, e 184, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, viene trasmessa al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- **DI STABILIRE** che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16-ter dello stesso ad all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montevarchi, gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;
- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Montevarchi;
- **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home-page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Montevarchi, 10/06/2026

Il Segretario Generale
MATTEO MANCA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.